

## COMUNE DI SUVERETO

### UFFICIO TRIBUTI

#### **DICHIARAZIONE IMU – INDICAZIONI DELL'UFFICIO**

##### 1) **Non devono essere presentate dichiarazioni IMU:**

- a) se non vi sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni già presentate ai fini ICI;
- b) se c'è stata redazione del Modello Unico Informativo (MUI), tranne il caso di seguito indicato al punto n. 2-b;
- c) per gli immobili locati: in tal caso occorre infatti presentare apposita istanza su modello predisposto dall'Ufficio corredato di copia del contratto di locazione;
- d) per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti o affini entro il 1° grado: in tal caso occorre una autocertificazione dei soggetti titolari;
- e) da parte dei titolari di diritti reali su fabbricati rurali ad uso strumentale;
- f) da parte degli eredi che abbiano presentato la domanda di successione.

##### 2) ***Casi più frequenti di obbligo dichiarativo:***

- a) fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; a tal proposito occorre far attenzione che la dichiarazione IMU non sostituisce né la perizia dell'Ufficio Tecnico né la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, ma costituisce solo un adempimento ulteriore;
- b) aree fabbricabili, ivi compresi atti costitutivi, modificativi o traslativi aventi ad oggetto le medesime;
- c) immobili di cui all'art. 7 D.Lgs. 504/1992 comma 1 lettera c) (destinazione ad usi culturali) e lettera i) (utilizzati da soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ecc...)
- d) immobili che hanno perso o acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione dall'IMU.

##### 3) ***Abitazione principale:***

Non sussiste l'obbligo di dichiarazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale, ivi compresa l'indicazione dei figli sotto i 26 anni. Fa eccezione in modo particolare il caso in cui due coniugi risiedano in immobili diversi posti entrambi nel Comune di Suvereto: in tal caso, potendo usufruire di una sola aliquota ridotta e di una sola detrazione, vi è l'obbligo di indicare quale sia l'immobile che gode di tale regime.

##### 4) ***Pertinenze dell'abitazione principale:***

Possono essere di categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ogni categoria. Pertanto, qualora il contribuente possieda, ad esempio, due immobili di categoria C/2, dovrà dichiarare quello che costituisce pertinenza. Attenzione: nel limite predetto, rientra anche la pertinenza iscritta in catasto unitamente all'abitazione; ad esempio, se Tizio possiede due garages, uno iscritto unitamente all'abitazione e l'altro accatastato autonomamente come C/6 dovrà provvedere a dichiarare quale costituisca pertinenza.

#### 5) *Termine di presentazione:*

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per gli immobili per i quali è sorto l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 Gennaio 2012, il termine è il **4 FEBBRAIO 2013**.

#### 6) *Compilazione della dichiarazione:*

Questo Ufficio, nel rinviare alle istruzioni fornite dal Ministero, vuole porre l'attenzione su alcuni punti per i quali è richiesta la **massima esattezza, in mancanza della quale seguirà l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge:**

- a) nel campo 2 del quadro descrittivo degli immobili, va indicata la esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via, piazza, numero civico, scala, piano e interno), senza tralasciare alcun elemento tra quelli indicati in parentesi;
- b) indicare sempre tutti gli estremi catastali esatti (categoria, foglio, particella, subalterno), o in mancanza degli estremi catastali il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento;
- c) barrare sempre la casella di acquisto o di cessione del diritto sull'immobile (campi 19 – 20);
- d) indicare sempre l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU;
- e) in caso di presentazione di più modelli, deve essere firmato ogni modello, non è sufficiente una firma in calce all'ultimo.

#### 7) *Terreni agricoli:*

Fino all'emanazione del decreto di cui all'art.4 comma 5-bis D.L. 16/2012, i terreni agricoli nel Comune di Suvereto **SONO ESENTI** dall'IMU.